

482

(Art. 10, comma 1, lett. a) n. 2)

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PAVIA

N. RG. 402/04

N. SENT. 483/p¹

N. CRON. 1946/p¹

N. REP. /

DATA DEPOSITO

9 MAR. 2007

G
I
U
D
I
C
E

Il giudice di pace dott.ssa Francesca Miceli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 402/04 R.G., promossa dal signor ██████████ Pasquale, rappresentato e difeso per delega a margine all'atto di citazione dall'avv. Ugo Leonetti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pavia, P za Dante 4

D
I

P
A
C
E

- ATTORE -

CONTRO

██████████ srl, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta dagli avvocati Goliardo Canonico e Giorgio Germani ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Pavia, C.so Cavour n. 3

D
I

P
A
V
I
A

- CONVENUTA -

e CONTRO

██████████ Assistenza Servizi spa. in persona del legale rappresentante, con sede in Roma, Via ██████████

Terza chiamata - CONTUMACE -

Oggetto: pagamento somma

Conclusioni delle parti:

attore : "Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione così giudicare: nel merito, previa le declaratorie del caso, accertato e dichiarato l'inadempimento di parte convenuta alle obbligazioni assunte con il contratto di assistenza per cui è causa, condannarla per le causali in atti, liquidarsi in complessivi € 400,00 e/o in quella altra maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. Condannare, inoltre, la convenuta ai danni ex art. 96 cpc nella misura ritenuta giusta ed equa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, spese generali ed accessori".

convenuta : "In via pregiudiziale, dichiarare l'incompetenza per territorio del giudice adito spettando la cognizione della causa al Giudice di Pace di Perugia. Nel merito, rigettare ogni domanda proposta dall'attore. In ipotesi, dichiarare responsabile la [REDACTED] Assistenza Servizi spa e comunque dichiarare la stessa tenuta a garantire l' [REDACTED] da ogni domanda attrice e a rilevarla da quanto fosse condannata a corrispondere a qualsiasi titolo all'attore. Con rimborso, in ogni caso, delle spese del giudizio".

terza chiamata : nessuno ha concluso per la terza chiamata, non comparso in udienza

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor D' [REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED] srl per ottenerne la condanna al pagamento : titolo di spesa e carni di complessivi € 400,00 (oltre interessi e rivalutazione) una volta accertato l'inadempimento da parte della convenuta delle obbligazioni assunte col contratto di assistenza stipulato dalle parti, non essendo stata

prestata l'assistenza richiesta dall'attore in data 18.2.03, quando il suo furgone si era spento durante la marcia sulla tangenziale Est di Milano. Chiedeva, inoltre, la condanna di [REDACTED] srl ex art. 96 Cpc.

Nel costituirsi in giudizio, la società convenuta eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace adito, indicando quale Giudice territorialmente competente il Giudice di Pace di Perugia, in applicazione dei criteri dettati dagli artt. 19 e 20 Cpc.

Nel merito, contestava il verificarsi dell'evento dedotto in giudizio, escludendo che alla data del 18.2.03 fosse pervenuta alla centrale operativa una richiesta d'intervento per soccorso del veicolo dell'attore.

Precisava, comunque che, date le asserite cause di arresto del veicolo (rifornimento di benzina anziché di gasolio), l'intervento di soccorso non sarebbe stato dovuto, trattandosi di ipotesi non ricompresa nelle previsioni contrattuali.

Peraltro, nel caso in cui le richieste dell'attore si rivelassero fondate, chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa la [REDACTED] Assistenza Servizi spa, con accertamento della responsabilità della medesima, quale gestore dei servizi di assistenza, obbligata per convenzione con l' [REDACTED] a disporre i soccorsi per guasti e a tenerla indenne da quanto fosse condannata a corrispondere all'attore.

Non essendo stata possibile una soluzione conciliativa del contenzioso, nonostante la ribadita disponibilità in tal senso manifestata da parte attrice, il giudice autorizzava la chiamata in causa della società [REDACTED] Assistenza Servizi spa, riservandosi di decidere unitamente al merito sulla eccezione di incompetenza per territorio.

Dichiarata la contumacia della terza chiamata, iniziata l'attività istruttoria, in seguito al protrarsi dell'impedimento del giudice dott. Caso, la causa veniva assegnata alla dott.ssa Miceli, che disponeva l'escussione dei testi residenti in Perugia, delegando allo scopo il Giudice di Pace di Perugia.

Acquisita la prova delegata, veniva richiesta a Tim Italia spa l'esibizione dei tabulati telefonici dell'utenza n. 339 - 2985215, per verificare se fosse stata realmente effettuata la chiamata alla centrale operativa da parte dell'attore.

Preso atto dell'impossibilità di acquisire detti tabulati, relativamente ad un periodo anteriore di oltre 6 mesi rispetto alla data della richiesta, dopo alcuni rinvii della causa per l'adesione del difensore dell'attore alle astensioni dalle udienze proclamata dagli OUA, veniva autorizzato il deposito di note difensive e la causa veniva infine trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Poiché il valore della causa è inferiore ad € 1.100,00, ai sensi dell'art. 113 2° c Cpc, la sentenza va pronunciata secondo equità.

Secondo equità (e diritto) la domanda dell'attore è fondata e va pertanto accolta.

Preliminarmente, va respinta l'eccezione di [REDACTED] srl, relativa alla competenza territoriale del Giudice di Pace di Pavia, che essa nega, indicando quale Giudice di Pace competente per territorio il Giudice di Pace di Perugia, ex artt. 19 e 20 Cpc.

Ritiene, invece, il giudicante che il Giudice territorialmente competente debba individuarsi ex art. 1469 bis c 3 Cc: infatti il procedimento instaurato dall'attore ha per oggetto una richiesta di pagamento e di risarcimento danni, in conseguenza dell'asserito inadempimento da parte

della convenuta [redacted] srl di un contratto - tra professionista e consumatore - di fornitura di servizi.

Pertanto la competenza a conoscere la controversia che qui appartiene al Giudice di Pace di Pavia, quale Giudice del luogo ove il signor [redacted] risiede (V [redacted] - PV).

Tenuto conto, infatti, dell'evoluzione della legislazione italiana nell'arco degli ultimi 15 anni per effetto delle direttive comunitarie - finalizzate ad una tutela più incisiva ed efficace del consumatore, anche sul piano processuale - e delle recenti sentenze della Cassazione in proposito, deve ritenersi che l'art. 1469 bis c 3 n 19 si configuri come norma processuale, (applicabile anche a controversie relative a contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore) : essa individua per le controversie promosse dal consumatore un foro esclusivo (residenza o domicilio del medesimo), che fa venir meno i tradizionali criteri di collegamento, di cui agli artt. 19 e 20 Cpc.

Ora è ben vero che la pronuncia a S.U. della Cassazione è relativa ad una situazione, in cui per le controversie tra le parti era stato previsto contrattualmente un foro diverso da quello del luogo di residenza del consumatore e che la Corte ha ritenuto tale clausola vessatoria o derogabile esclusivamente con apposita trattativa tra le parti, mentre nel caso de quo nulla è stato pattuito circa il foro competente in caso di eventuale controversia tra le parti (e per questa ragione non è evidentemente possibile definire "vessatoria" - e quindi nulla e inefficace - una clausola che non c'è mai, proprio allo scopo di evitare una situazione paradossale: siccome non c'è clausola vessatoria, allora il foro competente si individua secondo i

principi generali del Cpc!!!) e di rispettare la ratio legis della normativa citata, la competenza territoriale - trattandosi di controversia tra consumatore e professionista - deve ritenersi attribuita al Giudice di Pace del luogo di residenza del consumatore in via generale, quale regola che prevale sui tradizionali criteri di collegamento del Cpc (artt. 19 e 20 Cpc): infatti, date le peculiari modalità di conclusione del contratto tra le parti, certamente non vi sono state trattative tra il signor D. [redacted] e [redacted] per individuare un foro competente diverso da quello di residenza del consumatore.

Conseguentemente, l'unico modo per ottenere una pronuncia di incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Pavia sarebbe stato quello di dimostrare che il signor D. [redacted] non poteva considerarsi consumatore, nel senso indicato dall'art. 1469 bis Cc: ma, poiché tale dimostrazione non è stata neppure tentata dalla convenuta [redacted] srl, il signor D. [redacted] in quanto consumatore - contraente di una fornitura di servizi offerta da [redacted] srl, ha correttamente radicato la sua domanda giudiziale avanti il Giudice di Pace di Pavia, nel cui ambito di competenza per territorio ricade il suo Comune di residenza.

Venendo al merito, vista la documentazione agli atti - e in particolare la fattura emessa il 18.02.03 dall'officina autorizzata per il soccorso stradale, effettuato a favore dell'attore sulla tangenziale Est a Melegnano in data 29.01.03 per il veicolo Hyundai tg. BM 1 [redacted] e il documento n. 5 di parte attrice (lettera di [redacted] srl servizio clienti del 30.5.03) indirizzata al signor [redacted] in cui espressamente si indica quale data della RICHIESTA TRAINO il 29.01.03 - e sulla scorta delle deposizioni del

signor Gabriele [REDACTED] e della signora Tiziana [REDACTED] - che vanno ritenute attendibili, indipendentemente dai vincoli di parentela che li legano all'attore - il giudice reputa che il fatto lamentato dall'attore (fermo del veicolo per un errato rifornimento) si sia verificato il 29.01.03 e ritiene che - conformemente alle istruzioni riportate sulla guida all'uso di Vantage Card - egli abbia richiesto telefonicamente l'assistenza, cui riteneva di aver diritto, ricevendone un diniego, in quanto si trovava sulla tangenziale.

Va osservato che l'attore ha indicato in modo inesatto nell'atto di citazione la data in cui si è verificato l'evento, in relazione al quale - sostenendo che [REDACTED] srl sia stata inadempiente rispetto agli obblighi contrattualmente assunti - egli ha chiesto il rimborso delle spese e il risarcimento dei danni patiti: ma è da ritenere che la data successivamente corretta e precisata dal difensore dell'attore appunto in 29.01.03 (e ben nota alla convenuta), sia in realtà irrilevante (salvo che per giustificare il tenore delle deposizioni rese dai testi escussi dal giudice di pace delegato), in quanto le eccezioni della convenuta, finalizzate a escludere ogni obbligo d'intervento, prescindono dalla data in cui si sarebbe verificato l'evento e riguardano altri aspetti della fattispecie.

[REDACTED] srl ha infatti sostenuto (all'unisono con la terza chiamata) che l'errato rifornimento di carburante - a seguito del quale si è verificato il fermo del furgoncino del signor [REDACTED], con necessità di trainarlo prima al casello e poi ad un'officina per provvedere alle riparazioni occorrenti - non può considerarsi quale "guasto", coperto dalla garanzia fornita dal contratto concluso dal signor D [REDACTED]: pertanto, questi non avrebbe alcun

diritto a reclamare le prestazioni previste dalla card rilasciatagli e, tantomeno, a pretendere risarcimenti di sorta.

Condividendo pienamente nel punto le argomentazioni difensive svolte dall'avv. Leonetti, ritiene il giudice che la generica dizione "guasto", che compare nella documentazione fornita da [REDACTED] srl all'attore -- in presenza del quale [REDACTED] srl s'impegna a fornire i servizi illustrati nell'opuscolo, in assenza di esplicite e specifiche esclusioni, è una qualsiasi situazione in cui -- a prescindere dalle cause che l'hanno determinata (e il cui accertamento può risultare tecnicamente complesso) -- il veicolo del consumatore non sia in grado di muoversi normalmente in sicurezza : e in queste condizioni si trovava appunto il veicolo del signor [REDACTED], bloccatosi sulla tangenziale est Melegnano in conseguenza di un errato rifornimento di carburante, che gli era stato effettuato.

Pertanto, a norma di contratto, il signor D [REDACTED] aveva pieno diritto di fruire delle prestazioni indicate sull'opuscolo-guida, essendo rimasto vittima di un "guasto" (ancorché provocato dall'imperizia o negligenza altrui).

In un'ottica equitativa, si osserva che se le società convenute, una volta prestata l'assistenza contrattualmente prevista, appurata la causa del guasto, intendevano sostenere che la copertura assicurativa non era dovuta, in quanto il guasto era conseguente a colpa grave del signor D [REDACTED], che aveva errato personalmente nel fare rifornimento, avrebbero dovuto darne dimostrazione e farsi poi indennizzare degli esborsi subiti.

Conseguentemente, è indubbio che le spese sostenute dall'attore per il traino del veicolo gli debbano essere rimborsate nella misura di € 150,00 oltre interessi dal fatto al saldo.

Per quanto concerne l'ulteriore importo di € 50,00 che l'attore afferma di aver speso per il traino e la riparazione all'officina del signor Marco [redacted] di Casarile, si osserva da un lato, che il figlio e la moglie dell'attore hanno affermato di non sapere quale fosse stato il costo dell'intervento, mentre il titolare dell'officina, che a distanza di tempo non è stato in grado di fornire ulteriori precisazioni, ha però confermato lo svuotamento del serbatoio del furgone e la sostituzione del filtro gasolio : deve pertanto ritenersi, pur in assenza di una prova documentale sul punto, che l'esborso di € 50,00 per l'intervento effettuato sia assolutamente congruo ed in linea con le tariffe praticate sul territorio per dette prestazioni.

Conseguentemente, anche alla luce di una valutazione equitativa delle circostanze, va riconosciuto all'attore pure il rimborso di detta somma, in quanto coperta dalla garanzia assicurativa dovutagli.

Nulla invece, viene riconosciuto all'attore per non aver avuto l'auto sostitutiva, in quanto nessuna prova è stata fornita circa la durata dell'intervento effettuato dal meccanico sul suo furgone (comunque presumibilmente assai breve, vista la semplicità dell'intervento attuato): infatti la concessione dell'auto sostitutiva è subordinata alla necessità di un intervento riparativo superiore ad 8 ore di manodopera, come risulta al pag. 4 della guida all'uso di Vantage Card.

Se poi la richiesta di 100,00 euro viene motivata come "fermo" dell'auto, neppure a questo titolo va riconosciuto alcunché all'attore, innanzi tutto

perché non è stata fornita alcuna prova della durata di detto fermo (sulla durata del quale vedasi sopra) e inoltre, anche perché il signor [REDACTED] non è rimasto appiedato, avendo avuto la possibilità di utilizzare un altro veicolo (non è ben chiaro se di sua proprietà o appartenente alla consorte).

Quanto all'ulteriore richiesta di € 100,00 per disagi e stress causati dalla controparte, si ritiene parzialmente fondata tale pretesa sulla base di una valutazione equitativa, anche tenendo conto della condotta di controparte successiva all'evento: [REDACTED] srl è risultata restia ad ogni ipotesi di soluzione ragionevole ed equa della vicenda, nonostante i tentativi di evitare le vie giudiziali, posti in essere dall'attore (vedasi documenti n. 4 e 6) e la disponibilità reiterata in giudizio a risolvere bonariamente il contenzioso.

Pertanto, [REDACTED] srl dovrà versare complessivi € 250,00 al signor [REDACTED] oltre interessi dal fatto al saldo, relativamente a € 200,00 (rimborso spese); sull'importo di € 50,00 dovuto per risarcimento danni, dovrà corrispondere interessi e rivalutazione dal fatto al saldo, trattandosi di debito di valore.

Non si ritiene, invece, di accogliere la richiesta di condanna della convenuta [REDACTED] srl ex art. 96 Cpc, non risultando la sussistenza dei presupposti di legge.

In ragione dei rapporti intercorrenti tra [REDACTED] srl e la terza chiamata, [REDACTED] Servizi spa, responsabile della mancata assistenza al signor [REDACTED] quest'ultima dovrà tenere indenne [REDACTED] srl di tutto quanto quest'ultima dovrà corrispondere all'attore: la contumacia della terza chiamata viene considerata quale indiretta conferma della fondatezza della pretesa della convenuta



Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in via equitativa, non essendo stata depositata nota spese.

P.Q.M.

il giudice di pace, definitivamente pronunciando secondo equità sulla domanda proposta dal signor Pasquale [redacted] contro [redacted] srl, in persona del legale rappresentante e sulla domanda di [redacted] srl, in persona del legale rappresentante, proposta nei confronti di [redacted] Assistenza Servizi spa, in persona del legale rappresentante, ritenuta la propria competenza per territorio

accoglie la domanda dell'attore;


condanna [redacted] srl a versare all'attore € 250,00 oltre interessi dal dovuto al saldo e a corrispondere anche la rivalutazione monetaria calcolata su € 50,00;

condanna [redacted] srl a rifondere all'attore le spese processuali, liquidate equitativamente in complessivi € 900,00, di cui € 50,00 per spese:

dichiara la responsabilità della terza chiamata, [redacted] Assistenza Servizi spa, in persona del legale rappresentante e la dichiara tenuta a garantire [redacted] srl da ogni domanda attrice e a tenerla indenne da quanto essa è stata condannata a corrispondere all'attore.

Così deciso in Pavia il 1 febbraio 2007

IL GIUDICE DI PACE



IL CANCELLERE

IL CANCELLIERE BA
Dott.ssa Giorgia D'Amore